



CIRCOLARE N° 46-2015 DEL 5 NOVEMBRE 2015

REGISTRO INFORTUNI E' stato abolito???

Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" [JOBS ACT], entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla G.U. del 23.9.2015, all'articolo 20 e 21 afferma:

Art. 21 - Semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

(...)

4. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' abolito l'obbligo di tenuta del registro infortuni.

(...)

Art. 20 - Modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

(...)

h) all'articolo 53, comma 6, le parole «al registro infortuni ed» sono soppresse;

(...)

Dunque con il D.Lgs. 151/2015 si prevede la soppressione del riferimento al registro infortuni nell'articolo 53 del D.Lgs. 81/2008 e - in coordinamento con quanto previsto all'articolo 21, comma 4 – **l'abolizione dell'obbligo di tenuta del registro infortuni a decorrere dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto 151/2015**, entrato in vigore il 24 settembre 2015. Dunque l'abolizione sarà effettiva dal **23 dicembre 2015**.

Riportiamo per chiarezza l'articolo del TU, come corretto dal D.Lgs. 151/2015:

Articolo 53 - Tenuta della documentazione

(...)

6. Fino ai sei mesi successivi all'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.

(...)

Rimane da chiedersi ora se l'aver anticipato l'abrogazione del registro prima del decreto interministeriale ex art. 8, comma 4, D.Lgs. 81/2008 e dell'operatività del SINP, non possa essere un elemento in grado di diminuire, anche solo temporaneamente, le strategie di prevenzione e di vigilanza in materia di salute e sicurezza.